



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizi Amministrativi Istituzionali



REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PARTECIPAZIONE

Approvato con delibera C.C. n. del

Entra in vigore il

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti

1. Il Presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione degli abitanti all'Amministrazione del Comune.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e degli eventuali Statuti e Regolamenti dei singoli Istituti di partecipazione.

Art. 2 – Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione popolare, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a. Forme associative e rapporti con il Comune;
 - b. Interrogazioni, istanze, petizioni, proposte;
 - c. Assemblee pubbliche;
 - d. Consulte tematiche (Politiche giovanili, Ambiente, Commercio e Attività produttive, ...)
 - e. Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - f. Referendum consultivi.

Art. 3 – Diritto di accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare

1. Gli Istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o persone residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.
2. Il Comune garantisce l'accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare, oltre che ai cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale, ai cittadini non maggiorenni residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, a questo proposito istituisce e tiene aggiornato un apposito elenco degli aventi diritto.
3. Inoltre il Comune garantisce l'accesso agli istituti di partecipazione dei cittadini comunitari U.E. iscritti nelle liste anagrafiche, che hanno compiuto il 16° anno, nonché i cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Volpiano da almeno tre anni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini italiani.

Capo II - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 4 – Forme associative e rapporti con il Comune

1. Le forme associative e i rapporti con il Comune sono normati dall'art. 51 dello Statuto al quale si fa rinvio.

2. Le modalità e i criteri delle partecipazioni sono già state codificate dall'apposito "Regolamento per la disciplina dell'Albo Comunale delle Associazioni" approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 23 del 10 giugno 2002, in vigore dal 16 luglio 2002.

Capo III - INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 – Interrogazioni

1. Gli organismi associativi e i singoli cittadini possono rivolgere al Sindaco, ai capi settore, al Segretario Comunale interrogazioni con le quali chiedere ragione su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Il Sindaco, i Capi Settore, il Segretario Comunale dovranno rispondere in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 6 – Istanze

1. L'istanza rappresenta formale richiesta da parte dei cittadini con le quali chiedere le ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze devono esplicitamente contenere la richiesta di risposta scritta. Le istanze sono presentate alla Segreteria Generale del Comune, che provvederà ad inoltrarle al Sindaco. Le stesse sono presentate in carta libera, corredate da almeno 150 firme dei presentatori, autenticate dal soggetto avente titolo per legge all'autenticazione.
3. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, come individuate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale, dovranno pronunciarsi con atto motivato e pubblico, sulle predette istanze, entro sessanta giorni dalla loro presentazione inviandone copia ai Capigruppo consiliari e al primo firmatario.

Art. 7 – Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) cittadini residenti nel territorio comunale, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Le petizioni sono presentate alla Segreteria Generale del Comune, che provvederà ad inoltrarle al Sindaco. Le stesse sono presentate in carta libera; qualora la petizione sia presentata da persone singole, le firme dei presentatori dovranno essere autenticate dal soggetto avente titolo per legge all'autenticazione.
3. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al Presidente del Consiglio e/o al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
4. Dell'esito dell'istruttoria vengono informati entro 60 (sessanta) giorni il soggetto primo firmatario della petizione e i capogruppo consiliari.
5. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei capi settore competenti, la decisione sul relativo provvedimento

deve essere assunta entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

Art. 8 – Proposte di iniziativa popolare

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie.
2. L'iniziativa popolare si esercita mediante proposta di almeno 200 cittadini. Il Sindaco è tenuto a far iscrivere la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
3. Le proposte di deliberazioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la sottopone alla Segreteria Generale per la verifica dei requisiti formali. Il presidente del Consiglio deve rispondere entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Generale.
5. Qualora, tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse si raggiungano intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.
6. Le firme devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell'autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.
7. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, successivamente alla presentazione sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Conferenza Capigruppo.

Capo IV - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 9 – Assemblee pubbliche

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi a particolari categorie di cittadini o alle diverse zone del territorio comunale che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a. L'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b. La realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c. La tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d. Lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e. Altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 10 – Convocazione – Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo consiliari, stabiliscono, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a. Manifesti o volantini esposti nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b. Comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c. Comunicazione tramite sito istituzionale dell'Ente.
4. Alle assemblee il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale invitano il Presidente della Commissione consiliare e l'Assessore competenti per materia, dandone comunicazione agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.

Art. 11 – Assemblee – Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale, se indette da tale organo.
2. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.

Capo V - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 12 – Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione, consultazione via Web.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a. Di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b. Di un campione limitato ed individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito Istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi all'Albo Pretorio e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.

4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

Capo VI - LE CONSULTE E IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR)

Art. 13 – Le Consulte

1. Su temi di argomenti specifici il Comune promuove la costituzione di Consulte di cittadini, singoli o associati, interessati e competenti in materia.
2. Le Consulte possono esprimere parere non vincolante sulle materie di loro competenza.

Art. 14 – Costituzione delle Consulte

1. Sono istituite su iniziativa dell'Amministrazione locale secondo apposito regolamento.
2. La composizione, la finalità e le attribuzioni sono regolate dalla delibera istitutiva. Con deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 7.11.2011 è stata istituita la Consulta Commercio e attività produttive e con deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 15.12.2011 sono state istituite la Consulta Ambiente – Ecologia – Agricoltura e la Consulta politiche giovanili e partecipazione. Entrambe le deliberazioni vengono allegate al presente provvedimento.

Art. 15 – Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)

1. Il Comune di Volpiano ha istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) volto a promuovere una educazione attiva alla cittadinanza ed è finalizzato alla partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale. Le modalità di funzionamento e costituzione sono indicate nel regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell' 8 maggio 2003, successivamente modificato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 2007, allegato al presente provvedimento.

SOMMARIO

Capo I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Finalità e contenuti	2
Art. 2 – Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	2
Art. 3 – Diritto di accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare	2
Capo II - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE	2
Art. 4 – Forme associative e rapporti con il Comune	2
Capo III - INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI INIZIATIVE POPOLARI	3
Art. 5 – Interrogazioni	3
Art. 6 – Istanze	3
Art. 7 – Petizioni	3
Art. 8 – proposte di iniziativa popolare	4
Capo IV - ASSEMBLEE PUBBLICHE	4
Art. 9 – Assemblee pubbliche	4
Art. 10 – Convocazione – Iniziativa e modalità	5
Art. 11 – Assemblee – Organizzazione e partecipazione	5
Capo V - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE	5
Art. 12 – Finalità e metodi	5
Capo VI - LE CONSULTE E IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR)	6
Art. 13 – Le Consulte	6
Art. 14 – Costituzione delle Consulte	6
Art. 15 – Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)	6